



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 721 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Mandanici, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC avv.fmandanici@pec.giuffre.it;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Santilano, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in -OMISSIS- via Comunale S. Corrado 7 Condominio "S. Corrado Residence" Pal. F., e con domicilio digitale *ex lege* come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione

- dell'ordinanza di demolizione n. 1237 del 16.02.2021, notificato in data 18.02.2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell'arretrato del giorno 14 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 87, comma 4-*bis*, cod. proc. amm. (novellato dall'art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 16 aprile 2021 e depositato in data 5 maggio 2021 il deducente ha rappresentato quanto segue.

In data 24 dicembre 2020 la Polizia Municipale di -OMISSIS- ha redatto ai danni del ricorrente un verbale di sequestro giudiziario avente ad oggetto “*un manufatto di metri 8 circa di lunghezza, metri 1,10 circa di larghezza e metri 2,20 circa di altezza realizzato in mattoni forati, malta cementizia con copertura di materiale coibentato; struttura in metallo scatolare*”; nello stesso giorno il sequestro è stato convalidato dal Tribunale di -OMISSIS-.

In data 18 febbraio 2021 il deducente ha ricevuto la notifica del provvedimento di demolizione, avverso con l'atto introduttivo del giudizio.

1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- chiedendo di ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e infondate nel merito le proposte domande, anche quelle concernenti la pretesa adozione di misure cautelari, rigettandole in conseguenza con qualsivoglia statuizione, nonché di ammettere e disporre i mezzi istruttori che dovessero palesarsi utili e conducenti in corso di causa.

1.2. Con ordinanza 31 maggio 2021, n. 308 è stata respinta la domanda cautelare.

1.3. In vista della celebrazione dell'udienza di discussione il Comune resistente ha depositato documenti e memoria.

1.4. All'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell'arretrato del giorno 14 ottobre 2024, presente il difensore del Comune resistente, come da verbale, il Collegio ha preso atto dell'avvenuto deposito, in data 8 ottobre 2024, dell'istanza di passaggio in decisione di cui all'art. 13 quater disp. att. cod. proc. amm. da parte del difensore della parte ricorrente e lo ha considerato presente ad ogni effetto in udienza.

Dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con unico articolato mezzo di gravame sono stati dedotti i vizi di *Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 septies della L. 241/1990. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti presupposti – Mancata valutazione dell'elemento impeditivo.*

Per l'esponente, la nullità del provvedimento impugnato emerge in tutta la sua evidenza sol che si consideri che l'immobile di che trattasi è stato oggetto di sequestro ed il processo penale è tutt'ora pendente; ne consegue l'inapplicabilità delle sanzioni previste per l'inottemperanza a ordini di demolizione di manufatti abusivi nelle ipotesi in cui l'immobile sia sottoposto a sequestro penale, come nel caso di specie.

Per il ricorrente, l'ingiunzione impone, infatti, un obbligo di *facere* inesigibile, in quanto rivolto alla demolizione di un immobile sottratto alla disponibilità del destinatario del comando, come anche ribadito dal Tribunale adito di recente.

2. Il Comune di -OMISSIS- resistente ha contrastato le domande proposte dalla parte ricorrente.

3. Il ricorso deve essere respinto.

3.1. Il Collegio rileva che sulla questione del rapporto fra sequestro dell'immobile e procedimento amministrativo di repressione di abusi edilizi si registrano in giurisprudenza tre distinti orientamenti:

a) secondo il primo, l'ordine di demolizione (o di riduzione in pristino stato) adottato nella vigenza di un sequestro penale è affetto dal vizio di nullità, ai sensi dell'art. 21-*septies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 cod. civ.) e, quindi, radicalmente inefficace, per l'assenza di un elemento essenziale dell'atto, tale dovendo intendersi la possibilità giuridica dell'oggetto del comando (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2020, n. 2431; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 13 gennaio 2022, n. 11);

b) in base al secondo, invece, la sottoposizione a sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva da parte della competente autorità giudiziaria non esime, in verità, il destinatario dell'ingiunzione demolitoria dall'ottemperanza alla stessa, ben potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro del bene al solo fine di provvedere alla demolizione, così da evitare il provvedimento di acquisizione, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione. In questi casi costituisce onere del responsabile dell'abuso motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile, secondo la procedura prevista dall'art. 85, disp. att. cod. proc. pen. (in materia di restituzione delle cose sequestrate con imposizione di prescrizioni), al fine di ottemperare all'ingiunzione a demolire, ponendo in essere una condotta attiva che rientra nella ordinaria diligenza e non assume carattere di eccezionalità né di inesigibilità (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. I, 3 ottobre 2024, n. 1258; Cons. Stato, sez. II, 2 agosto 2024, n. 6950; Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3365; Cons. Stato, sez. VII, 9 febbraio 2024, n. 1310);

c) infine, per il terzo orientamento, non può mai configurarsi un obbligo di chi abbia patito un provvedimento di sequestro di un suo bene, di attivarsi in alcun modo per

assicurare l'esecuzione, in pendenza del sequestro medesimo, di una ingiunzione a demolire e nemmeno è ravvisabile un onere di collaborazione con l'autorità comunale, onde portare ad esecuzione una ingiunzione a demolire, in pendenza di un sequestro penale (per detto orientamento, l'assenza di un obbligo o di un onere siffatto, non porta ad escludere che, in casi particolari, chi sia stato colpito da un sequestro penale, e in pendenza del medesimo, possa comunque - al di fuori di qualunque assetto coercitivo - avere interesse a ottemperare all'ordine di demolizione emanato da una amministrazione comunale, senza attendere l'esito del processo penale). Secondo detto indirizzo ermeneutico, non sembra possa confermarsi l'indirizzo che reputa nulla, nella sostanza per impossibilità dell'oggetto, l'ordinanza comunale a demolire un manufatto abusivo in pendenza del predetto sequestro penale; a ben discernere, l'oggetto di un'ordinanza siffatta, anche perdurante il vincolo penale, esiste nella sua materialità e spiega per intero la sua antigiridicità, non essendosi in presenza insomma di un oggetto "impossibile". Semmai, stante quanto sopra considerato in merito all'inesistenza di un obbligo o di un onere di collaborazione *contra se* con l'autorità amministrativa, per tutta la durata del sequestro l'ordinanza di demolizione non potrà essere eseguita (in assenza della collaborazione dell'interessato nei modi sopra precisati). La provvisoria mancanza dell'esecutività dell'ingiunzione a demolire non può però riverberarsi, a ritroso, sulla validità giuridica del provvedimento. In altri termini, anche qualora ricada su un immobile sequestrato in sede penale, l'ingiunzione a demolire è un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, in quanto avente un oggetto individuato e possibile; la medesima ordinanza, invece, è carente di esecutività in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l'efficacia del sequestro (cfr., *ex plurimis*, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 17 novembre 2023, n. 817; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 25 maggio 2023, n. 280;

Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 15 aprile 2021, n. 309; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 23 ottobre 2020, n. 277).

3.2. L'indirizzo interpretativo *sub a)*, pur suggestivo e in passato sostenuto anche da questa Sezione, è espressione di un orientamento minoritario e negli ultimi tempi recessivo, che non può più trovare accoglimento.

Ed invero, l'orientamento *sub a)* non considera adeguatamente la peculiare natura del sequestro penale, *“che non sottrae definitivamente il bene alla disponibilità del destinatario del comando (effetto da ricondursi solo alla successiva, eventuale, confisca), ma pone un vincolo cautelare e temporaneo alla possibilità di disporre da parte del titolare”* (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9 maggio 2024, n. 4193).

Il Collegio ritiene, invero, conformemente al più recente e robusto indirizzo interpretativo, che il sequestro penale dell'immobile *“non si riflette sulla legittimità dell'ordinanza di rimessione in pristino”* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2899), *id est “non influenza la legittimità dell'ordine di demolizione”* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2023, n. 10495).

Alla luce di quanto sopra, la domanda demolitoria deve ritenersi priva di base.

3.3. In punto di fatto va poi osservato - quanto alla evoluzione della vicenda penale - che, come comprovato dal Comune resistente (cfr. il verbale del 19 gennaio 2023 - Tribunale di -OMISSIS-), l'istanza di dissequestro avanzata dal difensore della parte ricorrente (nel procedimento penale) è stata rigettata ma che lo stesso deducente è stato autorizzato dal Tribunale di -OMISSIS- ad *“accedere ai beni in sequestro al solo fine di realizzare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi”*, ciò che - come emerge dalla successiva nota prot. gen. n. 2023/337952 datata 2 dicembre 2023 del Comune di -OMISSIS-, alla luce del sopralluogo del 27 novembre 2023 - non è avvenuto.

4. In conclusione, per quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto siccome infondato.

5. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali, considerate le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone menzionate. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 87, comma 4 *bis*, cod. proc. amm. (novellato dall'art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Francesco Mulieri, Consigliere

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Giuseppe Antonio Dato

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

WWW.LAVORIPUBBLICI.IT